PER I CENTO ANNI DALLA NASCITA DI

RENATO SCOGNAMIGLIO

II

JOVENE EDITORE

Comitato promotore: MARIO BARCELLONA - ERNESTO CESARO - RAFFAELE DE LUCA TAMAJO LUIGI FIORILLO - PIETRO LAMBERTUCCI - ARTURO MARESCA - MARIO RUSCIANO - FRANCESCO SANTONI - GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI.

Segreteria di redazione: MATTEO VERZARO.

La pubblicazione dell'opera si è avvalsa di un contributo finanziario del *Master in Diritto del lavoro e della previdenza sociale* e del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2022

ISBN 978-88-243-2747-3

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

VOLUME PRIMO

SEZIONE PRIMA
DIRITTO CIVILE

ANTONIO ALBANESE
L'uguaglianza formale e sostanziale nel mercato tra libertà e giustizia «contrattuale» ..... p. 3

GUIDO ALPA
Quale modello normativo europeo per l'intelligenza artificiale? ..... » 21

ANGELO BARBA
Intesa vietata e nullità del contratto a valle ..... » 47

MARIO BARCELLONA
La Cassazione e i derivati: tra pessime argomentazioni e condivisibili conclusioni ..... » 67

ETTORE BATTELLI
Un contributo alla riflessione sulle situazioni di vulnerabilità e di debolezza contrattuale nella prospettiva dei limiti dell'autonomia privata .... » 97

ELENA BELLISARIO
In tema di «compensatio lucri cum damno» (rileggendo Renato Scognamiglio) ..... » 117

FRANCESCA BENATTI
I danni nominali nella teoria delle funzioni della responsabilità civile ... » 127

FRANCESCO BENATTI
L'incerta nozione di «rimedio» ..... » 139

MIRZIA BIANCA
Prescrizione e diritti potestativi. Riflessioni attuali sulla distinzione tra prescrizione e decadenza ..... » 151

EMANUELE BILOTTI
L'accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio. Ritorno al futuro ..... p. 169

FERNANDO BOCCHINI
Gli immobili di consumo. Contributo alla rimodulazione di un impianto » 193

LUCIA BOZZI
La rinuncia alla proprietà del bene 'diseconomico'. Dubbi ed interrogativi intorno alla negozialità dell'atto ..... » 211

CARMELITA CAMARDI
Note critiche sull'approccio dicotomico alla «natura» della responsabilità precontrattuale e sulle cosiddette «terre di nessuno» ..... » 229

RAFFAELE CAPRIOLI
Dalla comune intenzione delle parti allo scopo del contratto. Riflettendo sull'art. 1362, comma 1, c.c. ..... » 261

ROBERTO CARLEO
I contributi pubblici all'editoria tra diritto civile e diritto amministrativo » 279

CARLO CASTRONOVO
Diritto positivo dogmatica e teoria generale nella responsabilità oggettiva ..... » 305

ANTONINO CATAUDELLA
Appunti sull'interpretazione del contratto ..... » 325

RENATO CLARIZIA
Internet: gli interrogativi del civilista ..... » 345

CLAUDIO COLOMBO
Brevi riflessioni sul collegamento negoziale, tra evoluzione dottrinaria ed emersione della figura nei testi normativi ..... » 359

PAOLOEFISIO CORRIAS
I contratti aleatori: rivisitazione di una categoria ..... » 375

VINCENZO CUFFARO
Conflitto tra conduttori successivi ..... » 401

GIOVANNI D'AMICO
La responsabilità patrimoniale tra tutela e solutio ..... » 409

ENRICO DEL PRATO
Illecito e rifiuto di esecuzione di clausole contrattuali: un altro rimedio in forma specifica contro l'abuso di autonomia? ..... » 427

MASSIMO FRANZONI
La responsabilità civile e il contributo di Renato Scognamiglio ..... p. 439

ENRICO GABRIELLI
Inadempimento reciproco ed effetto restitutorio ..... » 463

AURELIO GENTILI
Dottrina del negozio e spirito del tempo: il 'contributo' *di Renato Scognamiglio* ..... » 477

BIAGIO GRASSO
Brevi considerazioni sulla responsabilità degli amministratori per «danno diretto» nei confronti dei terzi (e dei soci) ai sensi dell'art. 2395 c.c. ..... » 495

MAURO GRONDONA
Una pagina di Renato Scognamiglio rivisitata ..... » 523

NATALINO IRTI
L'ultima transizione ..... » 531

GIOVANNI IUDICA
L'appalto di servizi, la logistica e l'art. 1677 bis ..... » 537

GIORGIO LENER
Crisi d'impresa e regole di distribuzione del patrimonio ..... » 543

MARIO LIBERTINI
Tullio Ascarelli e il ragionamento tipologico ..... » 589

ANGELO LUMINOSO
Alienazione della proprietà del suolo e vicende giuridiche consequenziali del soprassuolo e del sottosuolo, tra statuto dei beni e statuto del contratto ..... » 603

ENRICO MINERVINI
Condominio e consumatore ..... » 613

SALVATORE MONTICELLI
*L'*exordium praescriptionis *dei diritti nell'assicurazione sulla vita* ..... » 625

ENRICO MOSCATI
Dall'art. 18 alle modifiche del T.U. ambientale. Una fisiologica evoluzione legislativa ovvero lo stravolgimento della responsabilità per danno ambientale? ..... » 645

ANDREA NERVI
La causa del contratto: una questione culturale ..... » 665

ANDREA NICOLUSSI
L'obbligazione oltre il principio del contratto. Comportamenti socialmente tipici e relazioni di affidamento ..... » 683

Luca Nivarra
Clausole e principi generali nel diritto della proprietà intellettuale ..... p. 701

Stefano Pagliantini
Mutuo, infedeltà precontrattuale e clausole di c.d. decadenza dal termine » 717

Antonio Palazzo
Causa e motivi nella tradizione storica delle donazioni ..... » 749

Gianfranco Palermo
Trust e mandato a disporre ..... » 767

VOLUME SECONDO

Massimo Paradiso
Beni, prezzo di mercato e risarcimento dei danni non patrimoniali ..... » 779

Teresa Pasquino
La «questione di metodo» nella teorica civilistica di Renato Scognamiglio ..... » 797

Salvatore Patti
L'accrescimento nelle successioni a causa di morte tra volontà ed effetti ex lege ..... » 811

Fabrizio Piraino
Il danno alla persona ..... » 829

Mario Porzio
L'impresa gratuita ..... » 885

Massimo Proto
Vincolo negoziale ed effetti finali nel contratto preliminare 'ad effetti anticipati' ..... » 891

Vincenzo Ricciuto
Circolazione e scambio dei dati personali. Il problema della regolazione del nuovo fenomeno patrimoniale ..... » 905

Liliana Rossi Carleo
Note sull'approvazione specifica delle condizioni generali vessatorie (art. 1341 c.c.): una rilettura ..... » 925

Cesare Salvi
Il lavoro e la giustizia contrattuale ..... » 929

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO
Su alcuni recenti sviluppi circa il problema del danno non patrimoniale e della sua liquidazione ..... p. 943

OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA
Della responsabilità patrimoniale ..... » 963

MICHELE SESTA
Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio ..... » 983

SEZIONE SECONDA

DIRITTO DEL LAVORO

GIOVANNI AMOROSO
La giurisprudenza costituzionale nella formazione del diritto sindacale » 999

STEFANO BELLOMO
Forme di occupazione 'digitale' e disciplina dell'orario di lavoro ..... » 1017

FULVIO BIANCHI D'URSO
La tutela contro i licenziamenti ingiustificati tra risarcimento e reintegra ..... » 1047

PAOLA BORGHI
Brevi riflessioni in tema di esecuzione di fatto del contratto di lavoro nullo ..... » 1053

MAURIZIO CINELLI
Appunti per uno studio sull'imponibile contributivo: excursus *sul ruolo regolatore della giurisprudenza* ..... » 1065

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
Il fondamento contrattuale o acontrattuale del rapporto di lavoro ..... » 1081

NICOLA DE MARINIS
Il «paradigma» del diritto del lavoro nella lezione di Renato Scognamiglio ..... » 1091

GIUSEPPE FERRARO
A proposito della natura non contrattuale del lavoro subordinato ..... » 1103

LUIGI FIORILLO
Il ruolo della Corte costituzionale nella «formazione» e per l'«affermazione» del diritto del lavoro ..... » 1117

LORENZO GAETA
Brevi note sulle lezioni di diritto del lavoro *di Renato Scognamiglio* .... » 1139

Ginevra Galli - Matteo Verzaro
Continuità del lavoro e status *detentivo tra agilità della prestazione e tutela della persona* ..... p. 1155

Edoardo Ghera
Le tre sentenze della Corte costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. Interrogativi e prospettive ..... » 1173

Giuseppe Ianniruberto
Sistemi di allerta precoce e tutela dei lavoratori ..... » 1197

Pietro Ichino
Appunti per un rilancio delle politiche attive del lavoro in Italia ..... » 1215

Pietro Lambertucci
Il riconoscimento costituzionale dell'autonomia collettiva: brevi note sull'inderogabilità, l'efficacia del contratto collettivo e le clausole regolatrici del conflitto collettivo ..... » 1227

Mariella Magnani
Tra l'inderogabilità delle norme e l'indisponibilità dei diritti: il punto sull'art. 2113 c.c. ..... » 1243

Arturo Maresca
Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, oggi ..... » 1253

Oronzo Mazzotta
Prescrizione dei crediti di lavoro e stabilità: attualità di un dibattito antico ..... » 1269

Mattia Persiani
Considerazioni sulla consistenza della posizione individuale nella previdenza complementare ..... » 1287

Adalberto Perulli
Una critica del lavoro autonomo ..... » 1297

Roberto Pessi
Riflessioni sul diritto del lavoro e della sicurezza sociale nell'era pandemica ..... » 1323

Giampiero Proia
Leggi provvedimento e leggi singolari (partendo dal diritto del lavoro) » 1333

Giulio Prosperetti
La garanzia del reddito sufficiente tra retribuzione e assistenza ..... » 1361

Roberto Romei
La nuova procedura in caso di cessazione di una attività produttiva ..... » 1373

MARIO RUSCIANO
Rilettura di Renato Scognamiglio e fondamenti del diritto lavoro nel centenario dalla nascita ..... p. 1395

PASQUALE SANDULLI
Digitalizzazione e sicurezza sociale ..... » 1415

FRANCESCO SANTONI
La subordinazione socio-economica del lavoratore nel pensiero di Renato Scognamiglio: attualità di una prospettiva ..... » 1427

GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI
La subordinazione in trasformazione ..... » 1441

TIZIANO TREU
La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca ..... » 1459

LORENZO ZOPPOLI
Lavoro digitale, libertà negoziale, responsabilità: ancora dentro il canone giuridico della subordinazione ..... » 1485

SEZIONE TERZA

TESTIMONIANZE

MARIO BARCELLONA
Renato Scognamiglio e il 'metodo realistico' ..... » 1511

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
Ricordo di Renato Scognamiglio ..... » 1525

PIETRO ICHINO
Intervista a Renato Scognamiglio ..... » 1529

PIETRO LAMBERTUCCI
Renato Scognamiglio, un ricordo ..... » 1553

VINCENZO PORCELLI
Un ricordo del Prof. Renato Scognamiglio ..... » 1557

MARIO RUSCIANO
Ricordo di Renato Scognamiglio ..... » 1561

FRANCESCO SANTONI
Ricordo del Prof. Renato Scognamiglio ..... » 1567

SALVATORE TRIFIRÒ
Ricordo di Renato Scognamiglio ..... » 1571

Elenco degli autori e delle autrici ..... » 1575

ADALBERTO PERULLI

UNA CRITICA DEL LAVORO AUTONOMO

> Il porsi dell'individuo come lavoratore, nella sua forma nuda, è esso stesso un prodotto storico.
>
> K. MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, Roma, 1974, p. 70

> *Autrement dit, le Travailleur bourgeois présuppose – et conditionne – une Entsagung, une Abnégation de l'existence humaine; l'Homme se transcende, se dépasse, se projette loin de lui-meme, en se projetant sur l'idée de la Propriété Privée, du Capital, qui – tout en étant l'oeuvre du Propriétaire – devient indépendant de lui et se l'asservit tout comme le Maitre asservissait l'Esclave…*
>
> A. KOJÉVE, *Introduction à la lecture de Hegel*, Paris, 1947

> Se poniamo al vertice del concetto di spirito una funzione del sapere, o meglio quel tipo particolare di sapere che può essere dato solo grazie allo spirito, allora la determinazione fondamentale d'un essere «spirituale» consiste nella capacità esistenziale di emanciparsi, liberarsi e svincolarsi che esso, o meglio il centro della sua esistenza, possiede nei confronti del potere.
>
> M. SCHELER, *La Posizione dell'Uomo nel Cosmo*, 1928 (Milano, 2020)

> Il sistema universale del lavoro, il cervello sociale contemporaneo, sembra invece, in tutte le sue parti, ormai integrato nel rapporto sociale capitalistico di produzione.
>
> M. CACCIARI, *Il lavoro dello spirito*, Milano, 2020, p. 80

SOMMARIO: 1. Il lavoro, tra regno della necessità e regno della libertà. – 2. Il Signore e lo Schiavo. – 3. Il contratto di lavoro. – 4. Lavoro autonomo e classe sociale. – 5. Il lavoro dello spirito. Una nuova alleanza.

1. *Il lavoro, tra regno della necessità e regno della libertà*

L'epoca che stiamo vivendo ci presenta una visione sempre più sfocata del lavoro e delle sue categorie giuridiche. Con l'evoluzione del si-

stema di produzione capitalistico il lavoro si fa indistinto, e la sua incerta identità si riflette vagamente nelle distinzioni tra *negotium* e *otium*, tra attività produttiva e attività improduttiva, tra *homo faber* e *animal laborans*. Dedotto nello schema del contratto come attività creatrice di un effetto reale (l'opera dell'*operari*, le *operae* della *faciendi necessitas*) il lavoro, quale attività cosciente e libera del soggetto, determina lo statuto dell'uomo sulla terra; il sistema giuridico del lavoro codificato nel corso del secolo scorso spezza l'unità concettuale del lavoro produttivo che si era realizzata con la categoria unitaria della *locatio et conductio*, costruendo la differenza di genere tra il lavoro subordinato, assoggettato al potere dell'impresa, e il lavoro autonomo, reso senza vincolo di subordinazione. Ma questa costruzione giuridica, fondata su un dualismo oppositivo, soffre la progressiva indistinzione del lavoro, il suo essere parte di uno «spazio sociale»[1] ove le diverse forme del lavoro si collocano lungo un *continuum* piuttosto che su fronti opposti ed incomunicanti. Quelle categorie giuridiche mostrano così tutta la loro inadeguatezza: da un lato occultano le contraddizioni del sistema normativo nella sua aspirazione all'attuazione di un risultato di giustizia, dall'altro deformano le forme reali che occupano lo spazio sociale del lavoro in generale.

La categoria del lavoro autonomo, nelle sue diverse articolazioni, evidenzia una progressiva frattura tra norma giuridica e realtà sociale, con importanti conseguenze sul piano assiologico. Il diritto, nella sua funzione di distinzione, opera come una relazione di dissimulazione in cui il lavoro autonomo, costruito in negativo come attività resa «per proprio conto» e «senza vincolo di subordinazione»[2], maschera la complessità di un sistema che non corrisponde ad alcuna realtà positiva omogenea[3], e non può essere confuso con la nozione di impresa[4], come invece accade in Francia con la nozione di *contrat d'entreprise*[5], o come si verifica nell'ambito della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, che assimila il lavoratore autonomo all'imprenditore, negandogli il diritto di contrattazione collettiva.

Paradossalmente, questa relazione di dissimulazione viene a sua volta contraddetta dallo stesso sistema giuridico, vuoi attraverso l'emer-

---

[1] Nel senso di P. BOURDIEU, *Raison pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994, p. 15 ss.

[2] Nel diritto italiano il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a realizzare un'opera o un servizio «senza vincolo di subordinazione»: art. 2222 c.c.

[3] G. LYON-CAEN, *Le droit du travail non salarié*, Paris, 1991, p. 2.

[4] LYON-CAEN, *op. cit.*, p. 4.

[5] Contratto diventato «la bonne à tout faire des contrats spéciaux»: PH. MALAURIE, L. AYNES, *Droit Civil. Les contrats speciaux*, Paris, 1991, p. 700.

sione della categoria dei «contratti di dipendenza», in cui l'opposizione tra subordinazione e autonomia è smentita dalle molteplici forme di «soggezione imperfetta» che affollano il proscenio del lavoro indipendente[6], vuoi mediante la creazione di «categorie intermedie», che riflettono le forme ibride del lavoro autonomo in cui coesistono tanto la subordinazione giuridica quanto la dipendenza economica, come nel caso spagnolo del TRADE[7] o in quello inglese del *Worker*[8]. Al punto che Gerard Lyon-Caen, l'unico giurista europeo ad aver potuto concepire non solo una teoria giuridica del lavoro autonomo, ma un *diritto del lavoro del lavoro autonomo*, si domandava e ci domandava: «L'idee meme d'un droit du travail subordonné ne perd-elle pas du terrain devant celle d'un droit de l'activité, que'elle soit?»[9].

Eppure, nella riflessione giuridica sulle categorie del lavoro continua a prevalere la semplificazione della distinzione piuttosto che l'apertura alla complessità universalistica del lavoro. Le radici di questo *modus procedendi* sono profonde, e riguardano la concezione stessa dell'organizzazione del lavoro in una società capitalista, per poi riflettersi nella relazione opaca tra democrazia, distribuzione del lavoro e tutele sociali[10].

Di fronte ai mutamenti del capitalismo contemporaneo, caratterizzato dalla transizione verso l'economia dei servizi e della conoscenza e dalla grande trasformazione tecnologico-digitale, il mercato del lavoro si popola di attività spesso qualificate come indipendenti, espressione di un nuovo lavoro autonomo professionale[11]. La retorica sul lavoro autonomo, cui non è estranea la legislazione sulla «auto-imprenditorialità»[12], quale tendenza positiva della società post-industriale a liberare le energie soggettive di soggetti che percepiscono redditi elevati e provvedono autonomamente ai propri bisogni di sicurezza sociale, fa da *pendant* alla critica

---

[6] Si veda G.J. Virassamy, *Les contrats de dépendance*, Paris, LGDJ, 1986.

[7] Si veda J. Cruz Villalon, F. Valdés Dal-Ré, *El Estatuto del Trabajo Autonomo*, Madrid, Wolters Kluwer, 2008, p. 205.

[8] Sulle categorie intermedie e sulla nozione di *worker* introdotta dall'*Employment Rights Act* mi permetto di rinviare a A. Perulli, *Subordinate, Autonomous and Economically Dependent Work: A Comparatrive Analysis of Selected European Countries*, in G. Casale, ed., *The Employment Relationship*, Geneva, Hart Publishing and ILO, 2011, p. 137 ss.

[9] G. Lyon-Caen, *Playdoier pour le droit et le juristes*, in Etudes offertes à Marcel David, Quimper, 1991, p. 302.

[10] Cfr. A. Honneth, *Democrazia e divisione sociale del lavoro*, in *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del XXI secolo*, Milano, Feltrinelli, 2020.

[11] Vedi A. Mori e R. Semenza, *Il lavoro autonomo professionale, le sfide e le risposte istituzionali in Europa*, in A. Perulli, a cura di, *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 81 ss.

[12] Vedi ad esempio, in Francia, la legge 4 agosto 2008.

della nozione di lavoratore subordinato, oggi superata da una figura di lavoratore «imprenditore della propria carriera»[13], «un travailleur autonome et responsable», cui compete l'assunzione dei rischi del mercato e la definizione delle strategie per farvi fronte[14].

Si tratta, in entrambi i casi, di letture parziali, per non dire mistificatrici. Il nuovo lavoro autonomo professionale, incubato dai processi di esternalizzazione della produzione cui si sommano gli effetti del capitalismo cognitivo, è caratterizzato, di fatto, da condizioni di dipendenza economica associata alla discontinuità dell'attività lavorativa, cui si associa un acuto bisogno di tutela sociale. Il lavoro subordinato, dal suo canto, lungi dall'esprimere la logica hegeliana del riconoscimento e della libertà sociale, continua ad essere assoggettato al dominio altrui, nelle forme tradizionali o in quelle neo-moderne della governamentalità algoritmica.

Se è vero che i nuovi settori dell'economia della conoscenza e delle piattaforme digitali stanno creando nuove opportunità di lavoro autonomo, bisogna riconoscere che si tratta di percorsi professionali spesso caratterizzati dall'insicurezza e dalla discontinuità del reddito, per i quali l'accesso al sistema di tutele sociali è assai limitato o nullo[15]. Di conseguenza, acquista una rinnovata centralità una linea di politica del diritto volta alla costruzione di tutele sociali legate al *lavoro personale a favore di altri*, indipendentemente dalla forma contrattuale impiegata e a prescindere dalla sua riconducibilità alla categoria giuridica del lavoro subordinato[16]. Questa neo-tendenza espansiva del diritto del lavoro verso categorie di lavoro diverse da quello subordinato incontra la resistenza opposta da quanti, ispirandosi al rigido dualismo delle categorie legali, ritengono che il diritto del lavoro debba tutelare chi lavora a favore di altri solo nella misura in cui ciò avviene in condizioni di subordinazione[17],

---

[13] Cfr. in senso critico F. Le Bot, C. Didry, *Un dépassement capitaliste du salariet? Une sociohistoire en tros actes et impasses*, in *L'Homme et la societé* 2015/1 (n. 195-196), p. 51 ss.

[14] S. Bernard, *Le Nouvel Esprit du salariat*, PUF, 2020.

[15] Cfr. B. Hirch, *Dual labor market at work*, in *ILR Review*, 2016, n. 69, p. 1191 ss.; Mori e Semenza, *op. cit.*

[16] Questa prospettiva è stata aperta da M. Freedland e N. Kountouris, *The Legal Construction of Personal Work Relations*, OUP, 2011. Si veda, in una diversa prospettiva teorica, anche l'approccio «rimediale» proposto da Tiziano Treu, che coglie esattamente questa necessità di sganciamento dalla fattispecie; analogamente Umberto Romagnoli afferma la necessità di uscire dal «*cellophane*» delle categorie giuridiche. Su questi temi sia consentito il rinvio a A. Perulli, *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2021.

[17] Parla di «una alterità insuperabile tra lavorare per sé o per altri» L. Mariucci, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in *WP CSDLE «Massimo D'Antona».IT*, 407, 2020, p. 13.

mentre l'intero mondo del lavoro autonomo, in quanto comprensivo di attività svolta «per conto proprio» e senza vincolo di subordinazione, può essere consegnato alle dinamiche del mercato (salvo qualche garanzia di base). Ma perpetuare la contrapposizione «lavorare per altri/lavorare per proprio conto» equivale a non comprendere che nel sistema capitalistico di produzione il lavoro produttivo è sempre un'attività resa a favore di *un altro*, è sempre diretta al fine economico, e dipendente da esso[18]. Anche il lavoro che appare rivolto verso la libertà, e quindi giuridicamente classificato come autonomo, è un *lavorare per altri*, un lavoro *alienato* – nella misura in cui sottrae all'uomo l'oggetto della sua produzione – onde la sua riconduzione allo schema della *locatio operis* dissimula l'illusorio miraggio dell'indipendenza e dell'autonomia giuridica[19].

Ma facciamo un passo indietro. Per un intero secolo l'indistinzione del lavoro per altri, unitamente al suo asservimento alla logica della produzione, ha trova espressione giuridica nell'impiego di una categoria unitaria, la *locatio et conductio operis*. Per tutto il XIX secolo il sistema giuridico ha riflettuto, come in uno specchio opaco, tutte le diverse attività a favore altrui, che trovano nello schema unificante del *lougae d'ouvrage* e del mandato il proprio paradigma di base: «*faire quelque chose pour autrui*» (artt. 1710 e 1784 *Code Nap.*). I lavori preparatori del *Code Napoleon* dimostrano che gli operai sono accomunati ai minori, accostati ai domestici, posti senza una precisa identità accanto a mestieri antichi e indipendenti, mentre negli articoli del codice la parola «*ouvrier*» indica un lavoro di tipo artigianale, e chiude l'elenco dei mestieri: «*Les macon, chapentiers et autres ouvriers*» … «*les architectes, entrepreneurs, macon et autres ouvriers*», a dimostrazione che la parola *ouvrier* è al contempo sinonimo di «maestro», nella misura in cui si riferiva normalmente a chiunque realizzasse un'opera, sia in qualità di capo che di subalterno, sia di *artifex*, cioè di colui che esercita un lavoro in modo non servile, coltivando un'*arte*[20].

Con l'avvento del sistema di dominio che caratterizza la forma sociale capitalistica di produzione il lavoro «liberato» dalla rivoluzione

[18] Una distinzione tra attività economica «per proprio conto» rispetto alla figura di lavoratore (*worker*) rientrante nella categoria delle «relazioni personali di lavoro», è oggi prospettata da N. Countouris, V. De Stefano, *New trade union strategies for new forms of employment*, ETUC, Brussels, 2019; ho discusso questa tesi in A. Perulli, *Oltre la subordinazione*, cit.

[19] Cfr. G. Ghezzi, *Del contratto di agenzia*, Bologna-Roma, 1970, p. 13.

[20] Cfr. G. Cazzetta, *Nell'età delle macchine. Artefici, operai, telegrafisti: diritto codificato e incertezze classificatorie dei giuristi*, in *Lav. dir.*, 2018, p. 447 ss.

francese viene di nuovo incatenato all'interno di una gerarchia assiologica in cui, per la prima volta nella storia delle civiltà, i valori dominanti sono quelli economici[21]. Quest'arte, questo lavoro intellettuale, questo lavoro «libero» non sono più espressione di ciò che Aristotele definiva «vita attiva» *diretta dal pensiero*, la ενεργεια in senso superiore e pieno di coloro che, in base alla conoscenza dell'universale dirigono il lavoro, e perciò possono dirsi *agenti* in senso più pieno rispetto a chi è subordinato, di chi agisce senza possedere il διοτι, il perché razionale del proprio agire[22].

Come l'artigiano della Repubblica platonica è escluso da ogni direttività e si pone all'infuori di ogni rapporto immediato con i valori razionali, ed è quindi un χειροτεχνης subordinato, esecutore materiale incapace di vera conoscenza e di virtù, l'*homo faber* inserito nel processo di valorizzazione capitalistica ha perso la sua teoresi, la sua estraneità allo schema della produttività, il suo essere libero (in quanto la libertà è garantita soltanto dal sapere, che appartiene all'élite intellettuale che governa i problemi della *polis*). Il lavoro fa ormai parte di ciò che Marx, nella «formula trinitaria» descritta nel terzo Libro del Capitale, associa al capitale e alla terra, nell'ambito dei «misteri del processo di produzione sociale»: il lavoro è un «fantasma», un'astrazione che in generale non esiste di per sé, ma per mezzo della quale l'uomo rende possibile «il ricambio organico con la natura», «manifestazione e affermazione della vita, comune in generale all'uomo non ancora sociale e all'uomo già socialmente determinato in un modo o nell'altro»[23].

Seguendo l'analisi di Marx questo lavoro fantasmatico che vive nel regno nella necessità, non può essere affatto limitato a ciò che oggi qualifichiamo come lavoro subordinato per contrapporlo a quello autonomo, cioè il lavoro libero nei mezzi e nei fini. Infatti, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla «finalità esterna»: si tratta di una condizione umana collocata per sua natura «oltre la sfera della produzione materiale vera e propria»[24], e quindi – possiamo dire – non solo oltre l'orizzonte del lavoro salariato, ma anche oltre la dimensione del lavoro autonomo. Per Marx, come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per conservare e per riprodurre la sua vita, a tale lotta è costretto anche «l'uomo ci-

---

[21] M. Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, Milano, Adelphi, 2020, p. 15.

[22] Cfr. M. Isnardi Parente, *Techne. Momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro*, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 198 s.

[23] K. Marx, *Il Capitale*, Libro III, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 928.

[24] Marx, *op. cit.*, p. 933.

vile», «in tutte le forme della società e *sotto tutti i possibili modi di produzione*»[25]. Il termine «produzione» assorbe qui quello di lavoro, nel significato filosofico-antropologico di «industria» (spesso impiegato anche da Marx nei suoi scritti), e sta ad indicare la produzione strumentale, o il lavoro nel suo stadio più sviluppato, attività produttiva dotata della tecnologia più avanzata[26].

A mano a mano che si sviluppa, il regno delle necessità naturali si espande, perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che soddisfano questi bisogni. La libertà, in questo «regno», può consistere «soltanto nella forma della produzione associata, in cui gli uomini regolano razionalmente il loro ricambio organico con la natura e lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca»[27]. Tuttavia, anche nella forma associata di produzione gli uomini «eseguono i loro compiti con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa, ma rimangono pur sempre sussunti entro il regno della necessità»[28].

È essenziale osservare, a questo punto, che per Marx questo processo di sussunzione del lavoro nel rapporto di produzione capitalistico riguarda «*tutto il lavoro*» indipendentemente dalla sua forma sociale contingente: difatti, «quando il lavoro salariato non appare come una forma di lavoro socialmente determinata, ma piuttosto tutto il lavoro appare per sua natura come lavoro salariato (così si presenta a coloro che sono impigliati nei rapporti di produzione capitalistici), anche le determinate e specifiche forme sociali, che le condizioni materiali di lavoro (i mezzi di produzione e la terra) assumono rispetto al lavoro salariato coincidono senz'altro con l'esistenza materiale di queste condizioni di lavoro o con la forma che esse in generale hanno nell'effettivo processo lavorativo, indipendentemente da ogni forma sociale storicamente determinata di questo, anzi indipendentemente da *ogni* sua forma sociale»[29].

Questa coincidenza del lavoro in generale con il lavoro salariato è, ovviamente, espressione della realtà sociale che Marx aveva sotto i suoi occhi, vale a dire la manifattura e la separazione del lavoro libero dalle condizioni oggettive della sua realizzazione; ma il ragionamento di Marx

---

[25] Marx, *op. cit.*, p. 933.

[26] U. Zilbersheid, *Le vicissitudini dell'idea dell'abolizione del lavoro nell'insegnamento di Marx: una idea che può essere rivitalizzata?*, in *R/Project*, ottobre 2021.

[27] Marx, *op. cit.*, p. 933.

[28] Marx, *op. cit.*, p. 933.

[29] Marx, *op. cit.*, p. 937.

è, sotto questo profilo, metastorico, perché vale per tutti modi di produzione, onde quella coincidenza va riportata, come in un circolo ermeneutico, all'attività produttiva dell'uomo in generale, spogliata da ogni forma sociale e di ogni carattere determinato. Di conseguenza quelle condizioni materiali di produzione (capitale e terra) incidono come forme naturali sulle condizioni di lavoro *di tutto il lavoro*, del *lavoro in generale*: Marx sembra esprimere questo concetto quando, dopo aver scritto che il capitale e la terra monopolizzata devono apparire come forma naturale delle condizioni del lavoro in generale, afferma che «essere capitale appare dunque come la forma naturale dei mezzi di lavoro e quindi come carattere puramente oggettivo e derivante dalla loro funzione nel processo lavorativo in generale»[30]. È il lavoro come tale, nella sua determinazione semplice di attività produttiva corrispondente ad uno scopo, che messa in rapporto con il capitale, viene condizionata nelle sue condizioni materiali, indipendentemente dalla sua forma sociale, quale momento del processo lavorativo generale. Il capitale diviene così una «entità molto mistica, in quanto tutte le forze produttive sociali del lavoro appaiono come forze appartenenti a lui e non al lavoro come tale, nate dal suo grembo»[31].

Tutte le forze produttive sociali del lavoro, quindi, e non solo il lavoro salariato, partecipano alla mistica del capitale. In questa visione totalizzante del capitale e della sua onnipervasiva logica di dominio deve quindi essere ricompreso anche il lavoro autonomo vivente nel regno della necessità, il quale, nella misura in cui si «impiglia» nei rapporti sociali di produzione, condivide il destino di tutto il lavoro, partecipa al «mondo stregato» del modo di produzione capitalistico.

Del resto, se volgiamo lo sguardo oltre l'orizzonte del lavoro manifatturiero dell'epoca in cui Marx scrive la sua opera maggiore, ci accorgiamo come anche oggi è *il lavoro in generale*, comprensivo di tutte le forze produttive sociali del lavoro, a svolgere una funzione di creazione di valore per il capitale, e ad essere parte di quella «formula trinitaria» in cui si delinea il paradigma del lavoro nel grembo mistico del capitale. In questa prospettiva anche il lavoro autonomo, al pari di quello subordinato, diventa *lavoro forzato*, come dimostra la dinamica di un mercato del lavoro in cui la forma giuridica dell'autonomia, pur frutto di un libero accordo contrattuale, è una condizione spesso subìta dal lavoratore per mancanza di alternative, una forma imposta dal capitale che ne estrae pluslavoro in un modo del tutto analogo a quanto accade con il lavoro

[30] MARX, *op. cit.*, p. 938.
[31] MARX, *op. cit.*, p. 940.

salariato, come nelle forme di lavoro della conoscenza, dell'innovazione, e perfino il lavoro delle *start-up* che creano un valore la cui appropriazione è tutta del capitale. Anche il lavoro autonomo è lavoro *strumentale*, funzionale al processo di produzione capitalistico, quindi lavoro alienato[32], *entfremdete Arbeit*: «ogni umana attività è stata sinora lavoro, e quindi industria, cioè *attività resa estranea a se stessa*»[33]. Solo al di fuori dal regno della necessità comincia il regno della libertà, ove si sviluppano le *capacità umane*; regno che, tuttavia, può fiorire soltanto sulle basi del regno della necessità.

Anche nei *Grundrisse* Marx affronta la questione discutendo la natura dell'attività dell'artigiano medievale, sottolineando la dimensione della creatività, che ne riduce sostanzialmente il carattere strumentale: «Qui il lavoro stesso è ancora per metà artistico, per metà fine a se stesso (Selbstzweck). Maestria»[34]. In questo passo di matrice aristotelica Marx definisce l'attività artistica come avente il proprio fine in se stessa, ovvero come attività non-strumentale. Se la produzione non-strumentale, cioè «libera», dovrebbe essere, in tutto e per tutto, di carattere artistico, è evidente che questa auto-telia non si realizza affatto nelle forme (anche giuridico-formali) del lavoro autonomo. Su questo piano opera la relazione di dissimulazione delle categorie giuridiche, che spezzano l'unitarietà del lavoro in generale sul falso presupposto della totale assenza di dipendenza e di subordinazione del lavoro autonomo. Ma si tratta, appunto, di una dissimulazione.

Anzitutto non è affatto esclusa, nella dimensione giuridico-contrattuale del lavoro autonomo, la dimensione del potere e dell'eteronomia, e cioè della funzione in senso lato direttiva collegata alla valorizzazione del capitale[35], come dimostrano una serie di elementi a vario titolo presenti nelle diverse forme del lavoro autonomo[36]: *a*) la presenza dello *ius va-*

---

[32] Trasposta sul piano giuridico-positivo, questa ipotesi consente di identificare nel concetto di doppia alienità un vettore transtipico per la trasmigrazione delle tutele verso il lavoro autonomo: del resto, come giustamente osserva F. MARTELLONI, *Il diritto del lavoro alla ricerca del tempo perduto*, in *LDE*, 2021, 3, la «doppia alienità» è già una caratteristica comune al lavoro subordinato e a quello autonomo etero-organizzato dal committente.

[33] K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, p. 120.

[34] K. MARX, *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica («Grundrisse»)*, Einaudi, 1976, p. 478.

[35] K. MARX, *Il Capitale*, Libro I, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 496.

[36] La predeterminazione del risultato (*opus*) non esclude affatto un'attività di orientamento del creditore tramite direttive generali (V. PANUCCIO, *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 151); è vero che al lavoratore autonomo deve essere riservato (in teoria) un certo grado di autonomia nell'esecuzione dell'opera, ma è anche vero che

riandi (potere di modificazione dell'oggetto dell'obbligazione) in una zona contigua al potere direttivo (come potere di conformazione della prestazione di lavoro); *b*) la presenza di «istruzioni» nei contratti di mandato, agenzia, spedizione; *c*) il principio generale comune ad ogni prestazione di *facere* per cui il potere di volontà e di scelta del creditore orienta l'azione del debitore; *d*) il «potere» di coordinamento nelle collaborazioni coordinate e continuative, oggi declassato ad accordo tra le parti; *e*) il potere di organizzazione delle collaborazioni organizzate dal committente.

Inoltre, la dimensione del potere si esprime anche in forme diverse dal potere direttivo, ma non per questo meno pregnanti e condizionanti le forme sociali del lavoro autonomo «impigliate» nei rapporti di produzione capitalistici: si pensi al potere di imporre una politica commerciale o finanziaria, come accade nel franchising, o alle clausole con cui, nel settore della distribuzione commerciale, vengono imposti dal fornitore monopolista i prezzi di vendita e i locali commerciali, da cui la condizione di «subordinazione professionale» del lavoratore autonomo[37].

Infine, è la dipendenza economica che sempre più emerge come connotato del lavoro autonomo di nuova generazione, che si sviluppa entro filiere da cui «dipende» in termini di mercato e di committenza, e ciò non tanto perché la dipendenza sia inerente alla natura del contratto – che anzi la dovrebbe escludere – ma in quanto scaturente dalla volontà deliberata del partner privilegiato e/o dalle condizioni di mercato, che impongono al prestatore di operare in regime di mono-committenza. Questa «dipendenza» economica costituisce, come è noto, una delle principali giustificazioni per la trasmigrazione delle tutele sociali dal campo del lavoro subordinato verso il lavoro autonomo in molti paesi dell'UE, e non solo.

2. *Il Signore e lo Schiavo*

La dicotomia tra lavorare «per altri» e lavorare «per conto proprio» non rispecchia quindi la realtà sociale di produzione del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, mondi sempre più comunicanti ed in stretta relazione osmotica, che vedono le loro rispettive forme scomporsi e ricomporsi in un «alfabeto del lavoro» senza aggettivi, ove le tipologie

in una società tecnologica queste modalità sono comunque etero-determinate da programmi che rendono l'attività asservita a processi automatici, di cui lo stesso lavoratore autonomo non ha il controllo, riproducendosi le condizioni dell'assoggettamento alla tecnica tipiche del lavoro subordinato.

[37] VIRASSAMY, *op. cit.*

contrattuali ed i relativi statuti differenziati compongono un puzzle di *obligationes in faciendo*, apprezzabili per il bisogno di tutela sociale che esprimono, a prescindere dallo schema contrattuale in cui le prestazioni si trovano collocate. Ma qual è, allora, la ragione di questo perdurante equivoco, che contrappone il lavoro autonomo e quello dipendente/alienato, cioè *subordinato* sulla base della fallace alternativa del lavorare «per altri» o per «conto proprio»?

A ben vedere, la malintesa distinzione, che attraversa la cultura giuridica (ma anche quella sociologica ed economica), tra l'*operari dipendente* inteso come forma di lavoro «per altri» (*l'Estatudo de los Trabajadores* parla di un «*servicio por cuenta de otro*»), e la prestazione d'opera quale emblema di un'attività «per proprio conto» (la giurisprudenza inglese parla di *business on his own account*) deriva da una duplice assimilazione concettuale del lavoratore autonomo: da un lato con la figura del *Beruf* che domina la tecnica e organizza la produzione sul mercato in vista del profitto (da cui l'assimilazione del lavoratore autonomo all'imprenditore), dall'altro con il lavoro intellettuale, quel *geistige Arbeit* nel quale sia Marx che Weber hanno visto la possibilità reale se non del superamento, quantomeno della contestazione della 'gabbia d'acciaio' rappresentata dalla forma dipendente ed alienata del lavoro[38].

Ma questa errata dicotomia è irrimediabilmente compromessa dalla sussunzione del lavoro autonomo – anche di quello intellettuale – nel sistema sociale di produzione capitalistico, e dalla sua mercantile riconduzione a *banausìa*, al pari di quello manuale. Il lavoratore autonomo svolge un'attività *per altri*, al pari dell'*operari* dipendente, ed è per questo molto più prossimo al lavoro comandato rispetto all'attività dell'imprenditore, che pure non è esente dalla logica del lavorare a favore di altri nell'ambito delle forme di micro-imprenditorialità personale in regime di mono-committenza e sub-fornitura, che decretano la stessa fine dell'idea di autonomia riproducendo, a questo livello di generalizzazione, la sussunzione del lavoro nel fine esclusivamente strumentale ed economico perseguito dal sistema sociale capitalistico di produzione (l'idea stessa di «fornitura» industriale è basata su questa forma di «dipendenza», da cui la necessità di apprestare anche norme contro l'*abuso* di dipendenza economica).

Ma qual è, allora, il retroterra ideologico più profondo di questo distinguo, e come cogliere in questa falsa alternativa tra lavorare «per altri»

---

[38] M. Cacciari, *Il lavoro dello spirito*, Adelphi, Milano, 2020, p. 91 s.

[39] G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, Firenze, La Nuova Italia, 1972, vol. I, p. 162.

e lavorare «per conto proprio» la premessa logico-giuridica, altrettanto falsa, della grande dicotomia tra subordinazione e autonomia?

Il quesito ci porta al cuore della visione moderna del lavoro condensata nel celebre paradigma Signore-Schiavo della *Fenomenologia dello Spirto*, nel quale, affrontando il problema del lavoro subalterno, Hegel pone il tema dell'autorealizzazione dell'uomo mediante il lavoro, attraverso il quale la coscienza «giunge a sé stessa»[39]. Su questo solco dialettico, in cui il lavoro è realizzazione del progetto e dell'idea dell'uomo, attraverso il quale l'uomo si realizza «oggettivamente» (rispecchiandosi nel lavoro oggettivato), Alexandre Kojève, nella sua *Introduction à la lecture de Hegel*[40], ricostruisce il passaggio dal mondo pagano dei Maîtres-guerrieri-non-lavoratori al mondo borghese-Cristiano, in cui *les Maîtres sont eux-meme devenue des Esclaves, des pseudo-Maîtres*.

In origine il Maître è l'uomo «qui est allé jusqu'au bout dans une Lutte de prestige, qui a risqué sa vie pour se faire *reconnaitre* dans sa superiorité absolue par un *autre* homme»[41]. Questo riconoscimento si realizza nel Lavoro dello Schiavo, che è forzato a lavorare per il Maître, a cedergli il risultato della sua «*Action*». Grazie al servizio dello Schiavo il Maître realizza i propri desideri naturali, ma non può essere pienamente soddisfatto in quanto è riconosciuto solo dallo Schiavo, e non da *un altro uomo*: solo il Maître, infatti, è un uomo, in quanto antepone la morte al riconoscimento servile della superiorità di un altro. Mentre il Maître vive questa «impasse existentielle», lo Schiavo, con la sua azione trasformatrice della Natura, compie la Storia: «l'ideal humain, né dans le Maître, ne peut se realiser et se révéler, devenir *Wahrheit* (vérité), que dans et par l'Esclavage»[42]. In questo compimento della Storia, di cui il Maître è semplice catalizzatore, lo Schiavo partecipa a piene mani alla natura sociale e storica del lavoro umano, alla sua attività specificamente umana, e trasformando la Natura trasforma anche *la sua propria Natura*; e ciò avviene in funzione di un'idea non naturale, vale a dire il possesso di una tecnica, di una scienza, che i greci attribuivano tanto all'artigiano che all'artista (τεχνιτης).

Kojève, come già prima di lui Marx[43], pone quindi in questi termini il problema dell'autorealizzazione *nel* lavoro; un lavoro che non do-

---

[40] *Introduction à la lecture de Hegel*, che raccoglie le lezioni sulla Phénoménologie de l'Esprit (1933-39), Paris, Gallimard, 1947.

[41] KOJÈVE, *op. cit.*, p. 173.

[42] KOJÈVE, *op. cit.*, p. 175.

[43] R. SENNET, in *L'uomo artigiano*, Milano, Feltrinelli, 2008, parla di Marx come di un Efesto secolarizzato che con i suoi scritti avrebbe liberato il moderno artigiano, il cui lavoro

vrebbe essere alienato, nella misura in cui il lavoro alienato non solo strappa all'uomo l'oggetto della sua produzione, e quindi nega la forma (*Form*) della materia trasformata dal lavoro in cui il Servo ritrova la rappresentazione della propria coscienza[44], ma «anche la sua vita di genere, la sua attività oggettiva generica» (*Gattungsgegenstandlichkeit*)»[45]. Il lavoro dello Spirito, l'arte, il pensiero astratto nascono da qui, nel lavoro forzato dello Schiavo, aprendo a questi il cammino verso la Libertà o, più esattamente, la «libération»[46]. Il lavoratore-schiavo, elevandosi tramite il pensiero, la scienza, la tecnica, e trasformando la natura in funzione di un'idea, «il arrive, lui aussi, à dominer la Nature et sa «Nature», cioè quella stessa Natura che lo dominava nel momento della Lotta e faceva di lui lo Schiavo del Signore.

Il punto essenziale, in questo processo di autocoscienza, è costituito proprio dal trinomio Pensiero-Lavoro-Autonomia: lo Schiavo non dipende più dalle condizioni date della sua esistenza, perché lui stesso le ha modificate in ragione di un'idea, e *in questo modo* ha preso coscienza della sua Libertà (*Freiheit*) e della sua Autonomia (*Selbstandigkeit*). Lo stesso progresso nella direzione della Libertà non può essere effettuato che dallo Schiavo (e solo da lui) partendo da un ideale non realizzato di Libertà rivelatagli dal Sapere assoluto: in funzione della realizzazione di quell'idea egli potrà trasformare le condizioni sociali date della sua esistenza, realizzare un progresso storico. Divenuto altro da ciò che era in origine, lo Schiavo può cambiare ed *effettivamente cambia grazie al suo lavoro*, alla sua *praxis* che è diventata attività libera e cosciente.

Ora, questo schema di compimento della Storia – che marxianamente è il compimento della vera storia naturale dell'uomo e della società, che nasce dalla *praxis* – si modifica con l'accettazione da parte del Maitre dell'ideologia dei suoi schiavi. Quando l'uomo pagano *de la Maîtrise et de la Lutte* diventa uomo Cristiano *de la servitude*, «les Maîtres sont devenue eux-memes des Esclaves», o più precisamente «des pseudo-Esclaves» o dei pseudo-Maîtres, cioè dei Borghesi. Il punto è davvero cruciale: «Cet Esclave sans Maître, ce Maître sans Esclave – c'est que Hegel appellait le Bourgeois, le proprietaire privé»; ed in ragione della proprietà privata, frutto dell'elaborazione del diritto privato ro-

---

viene definito nei *Grundrisse* nei termini più generali possibili come «attività trasformatrice». Il tema dell'autocoscienza attraverso il lavoro è trattato, di recente, in G. Mari, *Libertà nel lavoro*, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 108 ss.

[44] Hegel, *op. cit.*, p. 162 s.

[45] Cfr. G. Agamben, *L'uomo senza contenuto*, Quodlibet, 1994, p. 120.

[46] Kojève, *op. cit.*, p. 176.

mano, che si realizza il distacco dello Schiavo, che è divenuto proprietario-borghese come il suo ex-Maître. E qui si realizza il paradosso: il Borghese, che non lotta e non rischia la vita, per essere un essere veramente umano *deve lavorare*, come lo Schiavo. Ma, a differenza di quest'ultimo, non avendo un Maître, non deve lavorare al servizio di un *altro*: per questo egli *crede* di lavorare per sé stesso, «pour lui-meme»[47]. Nella dialettica servo-padrone, in cui Kojeve riassume la lotta per il riconoscimento, il lavoro è assegnato allo Schiavo, che sta al margine della società e dello Stato, mentre il Maître, che in origine ha accettato di rischiare la vita per il riconoscimento, e che oggi è divenuto uno pseudo-Schiavo, non può esperire ciò che, nel percorso di liberazione dello Schiavo, rappresentava un vantaggio competitivo rispetto al Maître, vale a dire il fatto di lavorare al servizio di un altro. Nella visione hegeliana il lavoro segue un progetto, un'idea di fondo, che è quella di *Maître* e di Servizio (*Dienst*), ovvero di Comunità e di Stato; si lavora per rendere un servizio per un Padrone, o si lavora per lo Stato.

Ma il Borghese non può fare né l'uno, né l'altro: non ha un Signore da servire e non ha ancora uno Stato, perché il mondo borghese è un agglomerato di individui privati, isolati gli uni dagli altri e privi di una vera comunità.

Il dilemma del Borghese si pone quindi come un insolubile enigma: egli deve lavorare per un *altro*, ma non può che lavorare per *se stesso*. Kojève risolve la contraddizione attraverso la mediazione del diritto romano, che ha giuridificato il principio della proprietà privata consentendo al Borghese di lavorare per se stesso *in quanto persona giuridica*, e al contempo per la Proprietà, che si è trasformata in moneta: la conseguenza è che *il Borghese lavora per il Capitale*, che lo asserva tanto quanto il Maître asserviva lo Schiavo.

A questo punto Kojève fornisce la chiave di volta dell'intera questione, affermando che per Hegel, così come per Marx, «le phénomene centrale du Monde bourgeois est non pas l'asservissement de l'ouvrier, du bourgeois *pauvre*, par le bourgeois riche, mais l'asservissement des *deux* par le Capital»[48]. L'interpretazione di Kojève sembra coerente con quanto Marx scrive nel Capitale con riferimento al regno della necessità, in cui il lavoro – *tutto il lavoro*, non solo quello salariato – è pensato in termini di asservimento tecno-economico, mentre solo oltrepassando il confine di quel regno si apre lo spazio della libertà, che per lo Schiavo è

[47] KOJÈVE, *op. cit.*, p. 190.
[48] KOJÈVE, *op. cit.*, p. 191.

un'idea, un obiettivo da raggiungere *attualmente* (mentre per Marx è un tema rinviato a data da destinarsi).

Come dire, insomma, che anche il Borghese-lavoratore autonomo lavora «per altri», nell'Ordine economico dettato dal Capitale[49]; non è né Schiavo né Maître, ma, in quanto Schiavo del Capitale, è «son propre Esclave». Il capitalismo ha reso l'uomo «cosa utile per l'uomo», definendo uno spazio sociale dove tutti i lavori sono diventati commensurabili ed interscambiabili[50], sono stati «eguagliati»[51]. Il lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, vive nel regno della necessità e produce in modo universale, in una dimensione strumentale, attratto nel circuito della produzione capitalistica, incardinato nella relazione Maestro-Schiavo in cui il primo non incontra più resistenza da parte del secondo, ma quest'ultimo, alla fine, può costruire un rapporto positivo con il proprio lavoro, e farne la causa della propria libertà.

3. *Il contratto di lavoro*

Ora ci dobbiamo interrogare sul ruolo del diritto, che sembra abbandonare la sua funzione di terzo imparziale per costruire formalmente un rapporto di dissimulazione, che tende ad occultare la natura di asservimento del *lavorare-per-altri* che caratterizza il lavoro in generale, e quindi *anche* la sfera del lavoro autonomo.

In una nota della sua grande opera sul diritto[52], Kojève scrive che il diritto borghese tende a rimpiazzare la proprietà con il lavoro, che viene qui definito come «lo sforzo in generale», la proprietà essendo giuridicamente valevole (o giusta) «qu'en tant que fonction de cet effort»[53]. In questa prospettiva, se il Signore ha creato la sua umanità attraverso la Lotta per il riconoscimento, lo Schiavo, che ha rinunciato alla Lotta per non rischiare la vita, fonda il proprio valore umano sul «dover-essere» del lavoro e commisura tutti i valori umani al Lavoro, o allo sforzo in generale, salvo quello della Lotta, in cui ciò che rileva è essenzialmente il rischio. Quella che Kojève chiama la *Società economica* nasce quindi dall'*interazione sociale* degli individui in quanto Lavoratori, che è possibile

---

[49] Cfr. U. ROMAGNOLI, *Arriva un bastimento carico di «A»*, in M. D'ANTONA, a cura di, *Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro: Italia e Spagna*, Esi, Napoli, 1990, p. 36 ss.

[50] C. LAVAL, *L'homme Économique*, Paris, Gallimard, 2007.

[51] J.-P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci*, p. 194.

[52] *Esquisse d'une phénoménologie du droit*, Paris, Gallimard, 1981.

[53] *Esquisse*, cit., p. 301.

nella misura in cui differenziamo l'umanizzazione dell'uomo mediante la Lotta per il riconoscimento da quella per il Lavoro. Ma non è sufficiente l'interazione sociale (che non comporta alcun fenomeno giuridico), è necessaria la mediazione del diritto: i lavoratori diventano cittadini nella misura in cui la loro «umanità» è riconosciuta dallo Stato; una cittadinanza fondata sul lavoro (come dichiara l'art. 1 della Costituzione italiana) e non sulla Lotta (come accade nello stato aristocratico)[54].

Siamo quindi nel cuore dell'atto antropogenetico (o sociogenetico) del Lavoro, ed è molto importante notare, a questo punto, che per Kojève il rapporto tra Maître e Esclave può – anzi *deve* – essere interpretato come risultante di un *contratto*, che non viene però identificato con una particolare tipologia, ma concepito in termini assai generali, come un contratto di lavoro «au sens le plus large»[55], con cui l'uomo, attraverso il lavoro produttivo che trasforma la Natura, crea un «artefatto», una realtà tecnica e umana. Tradotto in termini giuridici, questo passaggio mette radicalmente in discussione le pretese distinzioni «ontologiche» tra il lavorare «per altri» ed il lavorare «per proprio conto»; si tratta di una messa in discussione radicale, che dal piano teoretico deve potersi tradurre anche in termini positivi, giuridico-formali. Il contratto di lavoro, come già aveva capito Lotmar alla fine del XIX secolo, è un *concetto unitario*. Pochi anni prima di *Esquisse*, questa concezione in senso ampio del contratto di lavoro era stata rappresentata nella Relazione al progetto preliminare di codice civile italiano dal giurista Alberto Asquini[56], il quale, descrivendo la normativa sul «contratto di lavoro», affermava di riconoscere «l'esistenza di una categoria innominata di locazioni di opere, qualificata dalla posizione di autonomia che il prestatore di lavoro assume rispetto al datore di lavoro». Per Asquini questa categoria «sarà regolata dai principi generali delle obbligazioni *e dalle regole del contratto di lavoro che non presuppongano necessariamente la soggezione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo della controparte*». Il contratto di lavoro subordinato non esaurisce affatto l'orbita dei rapporti aventi per oggetti prestazioni di lavoro: anche il lavoro autonomo deve essere regolato e *socialmente tutelato* dalle norme concepite per il rapporto giuridico che la pratica designa per antonomasia come rapporto di lavoro.

---

[54] *Esquisse*, cit., p. 520.

[55] *Esquisse*, cit., p. 302.

[56] *Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro*, Vol. I, Roma, La Libreria dello Stato, 1942, p. 3 ss.

La categoria fondamentale del lavoro nel diritto borghese è quindi unitaria, e coincide con quella che Kojève definisce la categoria dello «sforzo in generale», o meglio di un «acte negateur», che nega il dato naturale, all'interno di una relazione contrattuale in cui il lavoratore A scambia con B una proprietà, diventata Lavoro, per un'altra proprietà, secondo un principio di equivalenza delle cose e degli atti scambiati[57].

Seppure con la retorica del corporativismo, questa visione *sociale* del lavoro autonomo è descritta da un nuovo codice civile che «assume il lavoro come sorgente viva e perenne dei diritti del cittadino»[58]; da cui il particolare «profilo sociale», evocato nella relazione ministeriale (n. 914) che, informando la fattispecie dell'art. 2222 c.c., ne impone la collocazione nel libro V del codice civile, dedicato appunto al Lavoro. Tuttavia, sarà lo stesso codice civile a non valorizzare in termini regolativi il distinguo tra contratto di appalto (caratterizzato dalla prevalenza dell'elemento patrimoniale e speculativo) e *contratto d'opera* (connotato dal lavoro proprio dell'artefice), venendo così meno alla promessa di Asquini. Edificando un'effimera (e sostanzialmente «vuota») disciplina *ad hoc* (artt. 2222-2228 c.c.) che escludeva, in ragione dell'assenza del vincolo di subordinazione, l'estensione delle tutele attribuite al contratto di lavoro per antonomasia, il codice consegnava di fatto il lavoro autonomo al mercato, e ciò nonostante si moltiplicassero nel tempo le situazioni in cui l'assenza del vincolo di subordinazione legislativamente caratteristica del contratto d'opera non è sinonimo di autonomia, onde le modalità del *perficere opus* si accostano, pur senza sovrapporsi, a quelle svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore[59].

4. *Lavoro autonomo e classe sociale*

Come si è visto in precedenza, il fatto che *tutto il lavoro* sia inserito nel processo sociale capitalistico di produzione sembra assorbire, riducendone fortemente il carattere oppositivo, le distinzioni giuridico-categoriali, sia sul piano prettamente normativo sia su quello dell'analisi sociologica, riferita alla «classe» sociale. Se nell'analisi condotta da Marx gli operai salariati, i capitalisti e i proprietari fondiari, costituiscono le tre grandi classi della società moderna, fondata sul modo di produzione ca-

---

[57] *Esquisse*, cit., p. 303.

[58] A. Putzolu, *Il libro del lavoro nel nuovo codice civile*, in *DL*, 1941, I, p. 275.

[59] Cfr. U. Romagnoli, *Arriva un bastimento carico di «A»*, in M. D'Antona, a cura di, *Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro: Italia e Spagna*, Napoli, ESI, 1990, p. 39.

pitalistico[60], l'analisi della realtà concreta dimostra una situazione più complessa e storicamente mutevole. Fra le due classi poste da Marx agli estremi della stratificazione sociale, si trovano infatti altre classi, identificate come «medie», costituite da figure sociali diverse, collegate al lavoro autonomo dell'epoca: i piccoli proprietari, i piccoli commercianti, i commercianti, gli usurai, i finanzieri, i fornitori di servizi pubblici, gli artigiani, etc. Questi gruppi sociali visti analiticamente, si muovono tendendo ora verso l'uno, ora verso l'altro polo della stratificazione sociale, costituiti da capitale e proletariato, a seconda delle situazioni storiche considerate e secondo il grado di sviluppo della produzione capitalistica. Pur sprovviste di un carattere unitario – che non può essere rintracciato nell'identità dei loro redditi e delle loro fonti di reddito[61] – queste classi sono comunque sono funzionali all'esistenza del sistema, nel senso che rispondono in modo diversificato nei diversi momenti storici, per conservare o rivoluzionare il sistema stesso. Anche questi gruppi si caratterizzano, quindi, come gruppi sociali, ma non più determinati, come i capitalisti e gli operai salariati, bensì dinamicamente collegati alla struttura di classe esistente nel modo capitalistico di produzione. Potremmo dire che sul piano astratto tali gruppi siano i residui delle corporazioni medioevali, ma a differenza di queste, che avevano una propria unitarietà d'azione costituita dalla difesa contro il potere della signoria, le classi medie si muovono in modo direttamente correlato ad interessi non di gruppo, ma individuali, e solo nei momenti di crisi può accadere che questi interessi individuali si connettano fra loro, provocando movimenti verso l'una o l'altra parte, verso la borghesia o verso il proletariato.

Non è quindi l'appartenenza ad una classe che determina la natura del lavoro, ma è la natura del lavoro che condiziona la struttura di classe. La sociologia austrica di ispirazione marxista aveva colto nei processi materiali di produzione una tendenza della classe media a gravitare verso il proletariato, decretando così la «proletarizzazione» dei lavoratori autonomi (definiti *Proletaroiden*) già a partire dagli anni '20 del secolo scorso[62]. Ma è soprattutto l'analisi di Braverman, in pieni anni '70, a concettualizzare il passaggio dei ceti medi produttivi, lavoratori autonomi, commercianti, professionisti, artigiani, nell'alveo della «classe lavoratrice», quale caratteristica del capitalismo monopolistico.

---

[60] MARX, *Il Capitale*, III, vol. 2, p. 1187.

[61] MARX, *Il Capitale*, III, cit., p. 1004.

[62] S. BOLOGNA, *Notes pour le seminaire sur'post-operaisme'*, Université Paris VIII, 19 février 2021.

Come la classe lavoratrice, la categoria il ceto medio non possiede un'indipendenza economica ed occupazionale, è «impiegata» dal capitale e dalle sue diramazioni e per sopravvivere deve, senza posa, rinnovare il proprio lavoro per il capitale. Sulla scia del rapporto Borghese-Capitale descritta da Kojève, i lavoratori autonomi ormai agiscono professionalmente per il capitale, sono essi stessi parte della classe che incarna il capitale e impiega il lavoro.

Se in Marx il lavoro autonomo (nella sua visione metastorica) è ancora un lavoro «non produttivo» e quindi rappresenta per il capitale un peso morto nella misura in cui, in un regime capitalistico, solo il lavoro produttivo produce valore di scambio e quindi plusvalore, escludendo ogni tipo di attività che non sia scambiato con capitale[63], la trasformazione del capitale in capitale monopolistico ha modificato la «forma sociale» del lavoro autonomo, trasformandola da improduttiva a produttiva. Ciò significa il passaggio dal lavoro indipendente, che una certa sociologia marxista collocava addirittura all'esterno della distinzione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, in quanto estranea al modo capitalistico di produzione, al lavoro capitalistico: «il modo capitalistico di produzione ha subordinato a sé tutte le forme di lavoro, e ormai tutti processi lavorativi passano al vaglio del capitale, lasciando dietro di loro il proprio tributo di plusvalore»[64].

In questa trasformazione si compie la patologia di fondo dell'umanità contemporanea, assoggettata alla razionalità produttiva e ai processi di accumulazione del capitale «tanto da esser stata costretta a divenir capitale in sé medesima»[65], *senza più eccezioni*: parvenza di forza-lavoro autonoma, il lavoratore indipendente costretto a fare «impresa» di se stesso scivola verso la condizione di asservimento, per di più con la falsa coscienza (che caratterizza oggi la neo-plebe[66]) di essere soggetto autonomo del «proprio» lavoro[67].

---

[63] Ciò non toglie che anche il lavoro improduttivo di valore possa essere fonte di plusvalore: attività non produttive ma socialmente necessarie, come la contabilità o l'amministrazione della legge, non sono di per sé anticapitalistiche, ma non devono superare una certa soglia oltre la quale costituiscono una minaccia per la riproduzione del capitale; cfr. D. Harvey, *Marx e la follia del capitale*, Milano, Feltrinelli, 2018, p. 94 s.

[64] H. Braverman, *Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century*, New York and London, Monthly Review Press, 1974.

[65] R. Finelli, *La soggettività complicata di Karl Marx*, in M. Gatto, a cura di, *Marx e la critica del presente*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020.

[66] P. Perulli, *Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo*, Bologna, Il Mulino.

[67] R. Finelli, *op. cit.*, che rinvia alla «servitù volontaria» di La Boétié nel seicento.

I grandi processi di esternalizzazione della produzione che hanno caratterizzato il passaggio del millennio, prima, e, in seguito, l'avvento di un capitalismo per progetti[68], che implica la messa in gioco relazionale delle competenze personali e l'autonomia dei soggetti, hanno proseguito questo percorso. Piuttosto di una proletarizzazione del lavoro autonomo si è trattato di una continua estrazione di plus-valore dalle forme del lavoro autonomo integrato in processi produttivi guidati dal capitale cognitivo[69], ove la subordinazione del dipendente verso il datore di lavoro è sostituita (ma di fatto mantenuta) attraverso un contratto di fornitura di prestazione di servizi regolato dal diritto commerciale. Quei prestatori indipendenti ormai partecipano pienamente a quella che Marx definì la «disgrazia» di essere un lavoratore produttivo. Nella sua dissimulazione, il sistema giuridico-capitalistico pretende di aver trasformato il lavoratore (ormai «senza aggettivi») in un imprenditore di se stesso, che non partecipa alle prassi capitalistiche sotto la pressione di vincoli o stimoli esterni, ma in virtu della forza della propria motivazione autonoma al risultato, alla *performance*[70].

In questa ambigua valorizzazione dell'orizzonte di realizzazione del sé delle persone ritroviamo uno dei più acuti paradossi del capitalismo neoliberale. Il lavoro autonomo accentua il suo carattere di lavoro «in produzione», integrato nei processi produttivi altrui, coordinato e/o organizzato entro spazi di libertà fittizia, economicamente dipendente, sottoposto a richieste eccessive e all'insicurezza, sussunto in un'orizzonte di desolidarizzazione sociale. Come dire, da un lato, che l'ambito di azione del lavoro autonomo da spazio libero di auto-organizzazione diviene eminentemente governato, «programmato», coordinato, allineato a «progetti» su cui la sfera della produzione soddisfa i bisogni fondamentali dell'*homo oeconomicus*; dall'altro, che in questa riconduzione del lavoro autonomo ai progetti del mercato totale si destrutturano i nessi che collegano *tutto il lavoro* (subordinato e autonomo) alla cittadinanza sociale[71].

---

[68] Cfr. L. Boltanski, *Gli attuali cambiamenti del capitalismo e la cultura del progetto*, in *Studi di sociologia*, 4, 2005, p. 369 ss.; sul «capitalisme pour des projets», che completa lo schema delle sei «città» contemplate nell'opera di L. Boltanski e L. Thevenot, in *De la Justification*, Gallimard, Paris, 1991, vedi L. Boltanski, E. Chiapello, *Le nouvel Esprit du Capitalisme*, Gallimard, Paris, 1999.

[69] Cfr. Y. Moulier Boutang, *Le capitalisme cognitif. La nouvelle Grande Transformation*, Paris, 2007, Editions Amsterdam, p. 208 ss.

[70] A. Honnet, *Capitalismo e riconoscimento*, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 61.

[71] S. Bologna, *Prefazione*, in R. Semenza, A. Mori, *Lavoro apolide. Freelance in cerca di riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2020, p. 8.

In questo processo si coglie oggi l'estrema negazione del valore sociale del lavoro autonomo, che si è manifestata tanto nella graduale diminuzione del lavoro professionale e del contratto d'opera a favore di un dilagante ricorso all'*animal laborans*, quanto nell'attività di «smantellamento del diritto del lavoro» in nome di un lavoro flessibile adatto all'instabilità dei mercati e alla volatilità di beni e servizi[72]. Lo stesso diritto del lavoro, nelle sue componenti sociali collettive, si è rinchiuso a difesa del suo nucleo tradizionale, senza comprendere che l'*animal laborans* si espandeva anche nel mondo del lavoro autonomo di nuova generazione, nei settori della logistica e dei trasporti, dell'impresa di servizi, del lavoro di cura e nei vari mondi che stanno intorno e accanto al lavoro industriale[73].

Ecco, allora, che il lavoro autonomo perde le sue caratteristiche idealtipiche – la creazione di valori di scambio il cui scopo fondamentale ed immediato, scrive Marx con riferimento all'artigianato cittadino, è «il sussistere in quanto artigiano, in quanto maestro artigiano, dunque valore d'uso»[74]; per diventare la «forza-lavoro autonoma»[75] dei padroncini e dei *free-lance*, dei *professional* nel settore dei *media*, ma anche degli studi professionali, delle microimprese individuali artigiane o di servizi: nuovi lavoratori individualizzati e privi di riconoscimento del loro effettivo valore[76] – dove il «valore» non è quello economico, ma il valore morale dell'essere fine in sé, di sussistere in quanto persona e di autorealizzare il proprio essere nel lavoro.

Continuare a credere che il lavorare «per altri» costituisca il fondamento razionale del diritto del lavoro solo se il prestatore è giuridicamente *subordinato* equivale quindi, *da un lato*, a ricondurre forzatamente tutto il lavoro produttivo meritevole di tutela nella categoria della subordinazione, riproducendo in tal modo la contraddizione dei partiti di sinistra (o socialdemocratici) del XX secolo, che invece di puntare a superare il rapporto salariale ne hanno fatto il canale unico attraverso il quale instaurare un ordine sociale più giusto[77]; *dall'altro lato* equivale a negare

---

[72] PERULLI, *Nel 2050*, cit.

[73] A. PERULLI, *Study on economically dependent work/ parasubordinate (quasi-subordinate) work*, Brussels, Commissione europea, 2002.

[74] K. MARX, *Forme economiche precapitalistiche*, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 122.

[75] P. PERULLI, *Il debito sovrano*, Milano, La nave di Teseo, 2020.

[76] PERULLI, *Il debito sovrano*, cit., p. 223.

[77] Si vedano le considerazioni di D. MEDA, P. VENDRAMIN, *Réinventer le travail*, PUF, 2013, p. 22, riprese da B. STIEGLER, *La société automatique*. 1. *L'avenir du travail*, Librairie Arthème Fayard, 2015; di recente N. COUNTOURIS, *Defining and Regulating Work Relations*

la possibilità di de-proletarizzare il lavoro autonomo per farne un *lavoro autentico*, attraverso il quale l'essere umano esteriorizza il proprio essere, un lavoro che può ancora *render-si libero*, cioè «disoperato» (*desouvrer*): non nella accezione (anche psicopatologica) del non-lavoro, o del tempo libero, ma al contrario – come indica Nancy – di un lavoro che non è *labeur* ma *praxis* e che ha per fine «de n'en pas finir avec le sens»[78]. Sul piano degli effetti giuridici, poi, la logica della subordinazione come categoria egemonica esclude dalla sfera delle tutele quei lavoratori che, pur integrati a vario titolo e con diversa intensità nei processi produttivi e di valorizzazione del capitale, non si allineano al paradigma dell'attività resa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, perché, al contrario, rivendicano di (provare ad) esperire la loro «autonomia» emancipandosi dal fine esclusivamente economico del sistema sociale capitalistico di produzione.

La vera ed originale funzione del diritto del lavoro dovrebbe quindi essere il compimento nel *Lavoro* in generale della dialettica Signore-Schiavo, attraverso l'auto-coscienza, che trasforma la servitù nel suo rovescio, e la fa diventare vera autonomia. Lo Schiavo, con il suo *servizio*, ha soppresso la propria servitù: l'atto antropogenico si è compiuto fino in fondo, il lavoratore ha cessato di essere l'animale «qu'il est pour le Maître et a ses propres yeux»[79]. Ma per far questo lo Schiavo, che non è stato riconosciuto dal Signore nella misura in cui non ha rischiato la vita nella Lotta per il riconoscimento, deve insorgere contro il suo Signore, riprendere la lotta e accettare il rischio: lo stesso deve fare il lavoratore autonomo-Borghese, che crede di lavorare per se stesso ma lavora per il Capitale, per cessare di essere Schiavo e divenire cittadino con i suoi diritti e doveri, dignità e virtù.

5. *Il lavoro dello spirito. Una nuova alleanza*

Dove dobbiamo, allora, indirizzare normativamente il lavoro (tutto il lavoro, manuale e intellettuale, subordinato e autonomo) per far si che sia in grado di liberarsi, di ritrovare la propria autonomia? La risposta non può che essere: verso la forma storicamente più compiuta di lavoro

for the Future of the Work, ILO, 2019, sembra esprimere un sano scetticismo sulla scelta di continuare ad «investire» sulla subordinazione come categoria egemone del diritto del lavoro. Si tratta tuttavia di posizioni isolate in un panorama dottrinale ancora molto centrato sulla subordinazione.

[78] J-L. Nancy, *Le sens du monde*, Paris, Galilée, 1993, p. 159.

[79] Kojève, *Esquisse*, cit., p. 256.

indipendente, vale a dire il *lavoro dello spirito*, il lavoro come professione e vocazione che si occupa della scienza *per se stessa* e non solo per la riuscita commerciale o tecnica che altri possono ottenere grazie ad essa[80]. Nel campo della scienza, scrive Max Weber, «seul celui qui est *exclusivament au service de sa cause* a de la personnalité». Non solo il lavoro scientifico, la *scientiam facere*, è espressione della personalità in quanto lavoro non comandato ma fondato e guidato dall'*ispirazione* e dalla *mania* (in senso platonico): ciò accade anche nel campo artistico, dove «nous ne connaissons aucun grand artiste qui ait fait quelque chose d'autre que servir sa cause, et elle seulement».

Ed allora, la domanda che ci dobbiamo porre, oggi, è la seguente: il lavoro dello spirito può tornare a rappresentare il paradigma di un lavoro realmente autonomo e produttivo di utilità, in quanto «emporté dans le déroulement du *progres*»[81]? Vi è in questo la possibilità reale del superamento della gabbia d'acciaio rappresentata dalla forma dipendente ed alienata del lavoro? Oppure l'inesorabile disincanto del mondo ha travolto anche il *geistige Arbeit* e lo ha definitivamente sussunto nel sistema tecnico-economico come sostituto funzionale del lavoro tecnicamente subordinato?

Come ha scritto Nancy definendo la sfera economica contemporanea nei termini di una «écotechnie», strutturazione mondiale del mondo come spazio reticolare dell'organizzazione capitalistica, mondialista e monopolista per eccellenza, siamo di fronte ad un'alternativa tanto epocale quanto vertiginosa: «ou bien l'écotechnie fait tout le sens du travail – d'un travail désormais infini, hébété de sa propre infinitude et de sa totalisation indéfiniment croissant – *ou bien l'écotecnie ouvre le travail au sens, le dés-ouvre à l'infini du sens*». Se la prima ipotesi è quella che abbiamo davanti agli occhi, che prosegue il cammino di proletarizzazione del lavoro autonomo descritta da Braverman e prima di lui dalla teoria del *Proletaroiden*, la seconda possibilità è quella che ci riporta al paradigma non economicista del *geistige Arbeit*, di un lavoro dello spirito che è al contempo lavoro come espressione della *persona*, con tutte le implicazioni che questo termine comporta[82]. Non si tratta né della liberazione

---

[80] M. Weber, *Le savant et le politique. La profession et la vocation de savant*, Paris, La Découverte, 2003, p. 82.

[81] Weber, *op. cit.*, p. 81.

[82] Ad esempio, è a mio avviso pertinente ed utile, nella prospettiva qui adottata, richiamare l'antropologia filosofica (di matrice metafisica) di Max Scheler, ove la persona, come centro degli atti in cui lo spirito si manifesta concretamente nell'essere finito, si caratterizza fondamentalmente per la «capacità esistenziale di emanciparsi, liberarsi e svincolarsi che esso

del travail, né della liberazione *nel travail*, e neppure dell'accesso al «loisir» come ritorno alla *scholé*[83], posto che in una società complessa l'eteronomia non può essere completamente soppressa a favore dell'autonomia[84]. Piuttosto, pensare a questa possibilità, a questa *necessità* di immaginare un altro modo di concepire il lavoro la cui forma rimanda al lavoro dello spirito rappresenta l'orizzonte *ex-statico* ed *ex-centrico* in cui si pone la riflessione giuridica sul lavoro autonomo e sulla sua critica.

Ma per perseguire questo progetto, per *disoperare* il lavoro e renderlo davvero autonomo, affrancato dall'urgenza del bisogno pratico, senza con ciò bloccare i meccanismi generali dello sviluppo, dobbiamo rimeditare il concetto di lavoro dello spirito, guardando ora al coté della *professione politica*. Anche il lavoro del politico è espressione di una professione-vocazione; anche il lavoro del politico «di professione» (che si distingue dal «dilettante politico» qui se contente de l'«excitation stérile») è un lavoro autonomo, perché fondato solo sulla «passione» (intesa come attaccamento ad una causa), sul «sentimento di responsabilità» (rispetto alla causa) e le «coup d'oeil» (inteso come capacità di prendere la distanza dalle cose e dagli uomini).

È vero, come scrive Cacciari, che siamo ormai lontani dall'idealismo fichtiano che vede nel Politico la forma più alta del Lavoro in generale, in cui l'Io si esprime nella sua intersoggettività e si libera da ogni autorità o potenza esteriore. Sembra, infatti, che il disincanto del mondo abbia costretto il Politico a riconoscere come il sistema sociale capitalistico di produzione costituisca ormai «il perno fondamentale delle proprie stesse autorità, stabilità e durata»[85]. Eppure, se anche Weber (come poco più

(spirito), o meglio il centro della sua esistenza, possiede nei confronti del potere, della pressione e della dipendenza dall'organico; un tale essere ha il mondo»: cfr. M. SCHELER, *La Posizione dell'Uomo nel Cosmo*, traduzione dell'edizione originale del 1928 di Guido Cusinato, Milano, F. Angeli, 2000, p. 120 s.; in *Conoscenza e lavoro* (1926) Max Scheler aveva già espresso questa concezione spirituale con riferimento al lavoro basandosi «sull'immagine e sul senso che esso ha di fronte allo spirito»; si è parlato, a tal proposito, di una «funzionalità della filosofia di Scheler al fordismo» (G. MARI, *Libertà nel lavoro*, cit., p. 53): non è questa la sede per un approfondimento di questo tema, ma tale affermazione lascia molto perplessi, specie considerando la radicale critica di Max Scheler al capitalismo, generato da un pervertimento etico, che dovrebbe essere superato attraverso un radicale cambiamento assiologico, in cui anche il lavoro deve essere collocato entro un orizzonte di senso e guidato dai valori, cioè di un ethos.

[83] Come vorrebbe B. STIEGLER, *La società automatica*, 1. *L'avvenire del lavoro*, Milano, Meltemi editore, 2019.

[84] Si veda A. GORZ, *Métamorphoses du travail. Quête du sens*, Paris, Galilée, 1988, p. 119.

[85] CACCIARI, *op. cit.*

tardi Kojève) vede il lavoro dello spirito organizzato nel sistema sociale di produzione del capitale, permane, nella forma del *geistige Arbeit*, una «memoria attiva» di ciò che caratterizzava l'originario *Beruf*, con i suoi elementi di creatività e di eticità[86] irriducibile al *calcolo economico*[87] (da non confondere con il *calcolo scientifico* quale principale portato della intellettualizzazione e della razionalizzazione moderna)[88].

È questo, in fondo, l'ultimo possibile orizzonte del disincanto weberiano[89]: la possibilità che lo Schiavo, il quale ha un'idea da realizzare, presa coscienza della sua autonomia, progredisca verso la Libertà[90]. Ma per far ciò, per progredire verso la libertà di un lavoro *liberato-si*, il lavoro, per essere oggettivamente autonomo, *ha bisogno anche di nuove categorie normative e di un progetto assiologico su cui riprendere il proprio cammino*. Solo una nuova alleanza tra le due forme del lavoro dello spirito, lavoro della scienza e lavoro della politica, può realizzare il progetto di sottrarre il Lavoro all'egemonia della sfera tecno-economica, spezzando «il nodo che oggi incatena la scienza come professione allo sviluppo capitalistico»[91], per realizzare una forma di lavoro irriducibile al puro calcolo economico e alle mere ragioni dello scambio commerciale. Un percorso che richiede la capacità della politica di essere non solo arte del possibile, ma arte del possibile che raggiunge lo scopo nella misura in cui tenta, ogni volta, di realizzare l'impossibile[92]. Fuori da questa prospettiva ragionevolmente utopistica ci si accommiata da ogni riflessione sul destino del lavoro autonomo nella società capitalistica.

---

[86] R. Scognamiglio, *Personalità umana e tutela costituzionale delle libere professioni*, in *Dir. fam. e pers.*, 1973, p. 803, qualificava come «libera» o «liberale» l'attività professionale «in quanto non serve altro scopo, che non sia la dedizione a sollevare gli uomini dalle situazioni in cui abbisognano di consiglio ed assistenza», in ciò distinguendosi dalle attività materiali ed economiche dell'imprenditore «come tali non pertinenti strettamente ai beni ed alle libertà della persona»; mi permetto di rinviare anche a A. Perulli, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Giuffrè, 1996.

[87] Con riferimento alle professioni intellettuali che sfuggono alla logica del mercato, in cui il regime giuridico del lavoro non è in funzione del valore di mercato, ma della considerazione del suo significato (ed io aggiungerei del suo «riconoscimento» sociale), si veda A. Supiot, *Le Travail au xxie siècle*, Editiond de l'Atelier, Ivry-sur Seine, 2019.

[88] Weber, *op. cit.*, p. 83.

[89] Cacciari, *op. cit.*, p. 95.

[90] Kojève, *op. cit.*, p. 177.

[91] Cacciari, *op. cit.*, p. 82.

[92] Weber, *op. cit.*, p. 206.